

REGOLAMENTO

per

l'esame professionale superiore di esperta nella costruzione sana e sostenibile / esperto nella costruzione sana e sostenibile*

Modifica del **21 DIC 2021**

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 9 aprile 2019 per l'esame professionale superiore di esperta nella costruzione sana e sostenibile / esperto nella costruzione sana e sostenibile è modificato come segue:

- 1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:
- Associazione per un'edilizia sostenibile e biologica AESB
- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da sette a nove membri e nominata dall'organo competente per un periodo di 4 anni.
- 2.12 (...) Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

¹ RS 412.10

- 3.33 (...) Con questa decisione, il candidato sarà informato per iscritto dei periti assegnatigli.
- 4.14 Le richieste di riconsazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi due settimane dopo aver ricevuto l'attribuzione dei periti di cui al punto 3.33. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Wallisellen, 20.12.2021

Associazione per un'edilizia sostenibile e biologica AESB



Thomas Leisibach
Presidente




Beat Hanselmann
Vice-presidente

La presente modifica è approvata.

Berna, **21 DIC 2021**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale superiore di esperta nella costruzione sana e sostenibile / esperto nella costruzione sana e sostenibile*

del **09 APR 2019**

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli esperti nella costruzione sana e sostenibile con diploma federale sono specialisti edili con esperienza. Svolgono la loro attività professionale secondo i principi della costruzione bioecologica, e garantiscono così che i progetti di costruzione siano realizzati, in tutte le fasi dell'intero processo, secondo i principi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, perseguendo in primo luogo la salute degli utenti delle costruzioni, dei partecipanti e delle persone interessate. Gli esperti nella costruzione sana e sostenibile puntano a un equilibrio tra le esigenze tecniche ed economiche relative alla costruzione, i bisogni sanitari e sociali degli utenti e la protezione delle basi vitali naturali del nostro ambiente.

I loro clienti sono committenti – privati, società cooperative, enti pubblici e istituzionali e / o imprese – che gli esperti accompagnano nella progettazione ed esecuzione di nuove costruzioni e ristrutturazioni, al fine di un'ottimizzazione dal punto di vista della costruzione bioecologica, o nella costruzione e ristrutturazione di immobili di maggiori dimensioni.

Gli esperti nella costruzione sana e sostenibile forniscono consulenza ad artigiani, architetti, ingegneri, imprese generali e totali e altri specialisti in merito alla progettazione ed esecuzione di opere valide secondo i criteri della costruzione bioecologica. Nell'esecuzione e nell'accompagnamento dei progetti di costruzione

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

collaborano strettamente con tutti gli operatori coinvolti assumendo il ruolo di persone di contatto per tutte le questioni relative alla costruzione sana e sostenibile.

1.22 Principali competenze operative professionali

Gli esperti nella costruzione sana e sostenibile

- valutano globalmente concept edilizi complessivi, aspetti problematici e tipologie di danni, secondo i principi della costruzione bioecologica ed effettuano analisi di situazione; definiscono soluzioni appropriate e presentano i risultati delle loro valutazioni;
- analizzano le diverse esigenze della clientela in riferimento alla costruzione sana e sostenibile, e sviluppano varianti realizzative adeguate alle diverse tipologie di edifici basandosi sui principi della costruzione bioecologica; forniscono consulenza e supporto ai clienti nel processo decisionale;
- pianificano misure praticabili per i loro clienti perseguendo obiettivi di compatibilità ottimale con modalità costruttive sostenibili e condizioni basilari di vita per quanto possibile sane, all'interno e nei dintorni delle costruzioni. Eseguono gli studi di fattibilità pertinenti ed elaborano i concept necessari (per i materiali, la costruzione e l'energia). Verificano inoltre che i bandi di concorso dei progetti di costruzione rispettino i principi bioecologici e propongono specialisti per la realizzazione dei progetti;
- implementano misure per la costruzione sana e sostenibile. Accompagnano gli specialisti nell'esecuzione dei progetti di costruzione e garantiscono l'implementazione delle misure bioecologiche;
- allestiscono perizie inerenti al rispetto e all'applicazione dei criteri di costruzione bioecologica nella progettazione ed esecuzione di nuove costruzioni, nella ristrutturazione di immobili esistenti e nella valutazione di danni;
- dirigono una propria impresa, un team o un progetto;
- si informano in merito a gli sviluppi in atto nell'intero ambito professionale e integrano queste conoscenze nella loro pratica professionale.

1.23 Esercizio della professione

Gli esperti nella costruzione sana e sostenibile operano come imprenditori autonomi o sono alle dipendenze di studi di architettura e ingegneria, imprese di costruzione, autorità pubbliche o investitori istituzionali. Grazie alle loro attività e a un'informazione mirata fornita ai gruppi di destinatari promuovono la costruzione sana e sostenibile.

Gli esperti nella costruzione sana e sostenibile applicano in modo autonomo metodi di analisi, misurazione e costruzione bioecologici. Valutano idoneità e rilevanza dei nuovi ritrovati ai fini della costruzione sana e sostenibile e provvedono alla propria formazione continua negli ambiti rilevanti per la costruzione bioecologica. Inoltre, in modo autonomo oppure operando con altri specialisti (anche in rete), svolgono attività di ricerca a livello empirico sullo sviluppo e l'ottimizzazione di metodi, materiali, e altri fattori rilevanti ai fini della costruzione sana e sostenibile. In questo contesto perseguono l'implementazione creativa di innovazioni promettenti e sostenibili.

Gli esperti nella costruzione sana e sostenibile conoscono approfonditamente questo settore d'attività e sono in grado di valutare, collegare e applicare alla ricerca di soluzioni informazioni tecniche di vario tipo. Questo approccio permette loro di fornire alla clientela un valore aggiunto in termini di sostenibilità.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Grazie alle loro competenze specifiche, gli esperti nella costruzione sana e sostenibile contribuiscono in misura importante alla sostenibilità delle costruzioni e alla vivibilità dell'ambiente. La costruzione sana e sostenibile sfrutta in maniera responsabile le risorse naturali rinnovabili ed evita la produzione di carico inquinante. Per quanto concerne l'impiego dei materiali il sistema a cicli chiusi prevede il recupero ambientale e il riciclaggio. Gli esperti nella costruzione sana e sostenibile si impegnano perciò affinché in ogni fase della costruzione – dalla pianificazione fino al termine dei lavori – valgano i principi della costruzione sana e sostenibile, e si applichino criteri ecologici al recupero ambientale e al riciclaggio dei materiali da costruzione. In questo modo svolgono un ruolo essenziale ai fini di un uso sostenibile delle risorse naturali ed economiche e della realizzazione di un progetto di società basato sull'efficienza energetica e la sostenibilità a lungo termine.

Gli esperti nella costruzione sana e sostenibile si interessano al contesto culturale in cui operano e s'impegnano per il mantenimento dei beni culturali e lo sviluppo di pratiche edilizie valide e del sapere legato all'artigianato tradizionale.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Baubioswiss

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da 5 fino a 7 membri e nominata dall'organo competente per un periodo di 4 anni.

2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare in presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;

- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento del diploma;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 7 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

3.21 All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato professionale federale di esperto in bioecologia della costruzione o di una qualificazione equivalente ed è in grado di dimostrare almeno 2 anni di pratica professionale specifica a decorrere dall'acquisizione dell'attestato professionale;

oppure

è in possesso di un attestato professionale di un esame professionale, di un diploma di un esame professionale superiore, di una scuola specializzata superiore o di una qualifica equivalente in una professione del ramo edile negli ambiti professionali costruzione, tecnica della costruzione, legno / arredamenti interni e progettazione / costruzione e dispone di almeno 5 anni di pratica professionale specifica;

oppure

è in possesso di un titolo in un ambito specifico dell'edilizia rilasciato da una scuola universitaria riconosciuta o di una qualifica equivalente e dispone di almeno 5 anni di pratica professionale specifica;

oppure

è in possesso di un altro titolo a livello terziario o di una qualifica equivalente e dimostra almeno 5 anni di pratica professionale specifica;

- b) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- Modulo 1: Valutazione di progetti di costruzione secondo i principi bioecologici
- Modulo 2: Consulenza ai clienti nell'intero processo di costruzione
- Modulo 3: Pianificazione di misure per costruire in maniera sana e sostenibile
- Modulo 4: Implementazione di misure per costruire in maniera sana e sostenibile
- Modulo 5: Esecuzione di perizie
- Modulo 6: Direzione di persone, team, progetti e imprese
- Modulo 7: Ulteriore sviluppo della costruzione bioecologica

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 8 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 4 settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsulazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo 2 settimane prima dell'inizio degli esami. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 6 settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro, allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la Commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali motivati, al massimo uno dei periti può aver ricoperto il ruolo di docente ai corsi di preparazione del candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 1.1 Lavoro di diploma	scritto	preparato in precedenza	2
1.2 Presentazione del lavoro di diploma	orale	30 min	1
1.3 Colloquio specialistico sul lavoro di diploma	orale	45 min	1
2 Esame scritto	scritto	2 h	2
Totale		3 h 15 min	

Parte d'esame 1 Lavoro di diploma

Parte d'esame 1.1 Lavoro di diploma

Per l'esame professionale superiore di esperto nella costruzione sana e sostenibile, i candidati redigono autonomamente un lavoro di diploma, di lunghezza compresa tra le 25 e le 30 pagine, su un tema rilevante per la loro pratica oppure su una questione concreta inerente alla loro professione. Tramite il lavoro di diploma i candidati mostrano di essere in grado di trattare ed esporre autonomamente un argomento complesso, di proporre e motivare in maniera plausibile soluzioni alternative e di riflettere sul proprio modo di procedere. L'obiettivo del lavoro di diploma è di conseguire autonomamente un risultato innovativo attraverso l'approfondimento del tema rispettivamente della questione che hanno scelto.

Parte d'esame 1.2 Presentazione del lavoro di diploma

La presentazione del lavoro di diploma dura 30 minuti. I candidati presentano i punti chiave del lavoro di diploma rilevanti per la costruzione sana e sostenibile, ricorrendo ad ausili idonei.

Parte d'esame 1.3 Colloquio specialistico sul lavoro di diploma

Dopo la presentazione, i candidati rispondono per 45 minuti a domande relative ad alcuni aspetti del lavoro di diploma e della presentazione. A seconda dell'indirizzo del lavoro di diploma, ai candidati può essere chiesto di riflettere sulla procedura e i metodi impiegati oppure di motivare le loro scelte; le domande possono riguardare anche procedere alternative, implementazione ed elaborazione del progetto o questioni relative alla rilevanza e all'applicabilità nell'ambito professionale. Durante questa parte d'esame i candidati sostengono le loro scelte operative alla luce dei principi della costruzione sana e sostenibile, nonché in base alle conoscenze tecniche che hanno acquisito.

Parte d'esame 2 Esame scritto

La parte d'esame 2 consiste in un esame scritto. Partendo da un caso esemplificativo di costruzione sana e sostenibile, i candidati trattano questioni riguardanti la direzione di un'impresa, la commercializzazione dei propri servizi e la vendita di servizi. Analizzano mini-casi integrativi di situazioni concrete relative alla direzione dei collaboratori e al tema del team di cantiere e di progettazione

interdisciplinari. L'analisi del caso esemplificativo e dei mini-casi è fondata, oltre che sulle competenze di conduzione, anche sulle altre competenze operative professionali.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio del diploma

- 6.41 L'esame finale è superato se si ottiene almeno il voto 4,0 in entrambe le parti d'esame.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Esperta nella costruzione sana e sostenibile / Esperto nella costruzione sana e sostenibile con diploma federale**
- **Expertin für gesundes und nachhaltiges Bauen / Experte für gesundes und nachhaltiges Bauen mit eidgenössischem Diplom**
- **Experte en construction saine et durable / Expert en construction saine et durable avec diplôme fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Expert in Healthy and Sustainable Construction, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organo competente fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 L'organo competente si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 3 aprile 2000 concernente l'esame professionale superiore di Specialista diplomato/a in bioecologia della costruzione è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

In base al regolamento previgente del 3 aprile 2000 i ripetenti possono ripetere l'esame una prima o una seconda volta entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento d'esame.

Ai titolari del previgente diploma è concesso il diritto di portare il nuovo titolo. Non viene rilasciato un nuovo diploma federale.

9.3 Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

² «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Zurigo

Baubioswiss



Jörg Watter, presidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 09 APR 2019

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi

Vice-direttore

Capodivisione Formazione professionale e continua